



COMUNE di SASSARI
Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale
AREA TEMATICA MINORI E FAMIGLIE

ANNO 2022
ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI
ART. 65 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998

ATTENZIONE

Il D.Lgs. n. 230 del 21.12.2021 ha abrogato l'art. 65 della L. 448/1998. Per l'anno 2022 l'assegno al nucleo familiare potrà essere richiesto al Comune di Sassari ESCLUSIVAMENTE per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2022.

Dal 01 Marzo 2022 il contributo per i nuclei familiari con almeno tre figli minori viene inserito nell'Assegno unico ed universale erogato da INPS.

Chi può chiedere il contributo

Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui.

Le domande devono essere presentate **perentoriamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio** (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all'anno 2022, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2023).

Requisiti richiesti

- essere residente nel Comune di Sassari nel momento in cui si presenta la richiesta;
- essere cittadino italiano o comunitario, ovvero essere cittadino extra-comunitario che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
 - soggiornante di lungo periodo;
 - familiare non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - titolare di permesso di soggiorno e cittadino di uno dei paesi soggetti ad accordi euromediterranei dell'UE (Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia);
 - titolare di permesso unico di lavoro ex D.L.vo n. 40/2014 (sono esclusi i soggetti di cui agli artt. 24, 26 e 27 lett. a) g) h) i) e r))
Nel recepimento lo Stato Italiano ha posto una limitazione alla concessione del permesso unico di lavoro in quanto il D.Lvo 40/2014 (e quindi la Direttiva UE 98/2011) non si applicano ai seguenti articoli del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
 - Art. 24 Lavoro stagionale
 - Art. 26 Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
 - Art. 27 Ingresso per lavoro in casi particolari
 - a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia
 - g) lettera abrogata
 - h) lavoratori marittimi.
 - i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti
 - r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca

- i figli minori devono essere residenti nel Comune di Sassari ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del richiedente, per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno;
- il valore **dell'ISEE** del nucleo familiare formato da almeno cinque componenti, in corso di validità, non deve essere superiore a euro € 8.955,98 per l'anno 2022;
N.B. deve essere richiesto il valore ISEE per "PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI";

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L' EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL' ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA ESCLUSIONE.

Documentazione da presentare:

- fotocopia dell'attestazione ISEE resa ai sensi del D.C.P.M 159/13 e s.m.i. per "PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI" [*];
- fotocopia del titolo di soggiorno del dichiarante ricompreso fra quelli elencati sopra per i cittadini extracomunitari titolari (vedi *Requisiti Richiesti*);
- fotocopia del titolo di soggiorno dei familiari del/della richiedente ricompreso fra quelli elencati sopra per i cittadini extracomunitari (vedi *Requisiti Richiesti*);
- fotocopia della carta di identità e codice fiscale del/la dichiarante.

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

1) per un periodo di 2 mesi relativo alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 per un importo massimo di € 295,80, pari a € 147,90 per ogni mensilità;

2) per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia del/della richiedente;

L'INPS erogherà il contributo di spettanza in seguito alla trasmissione dell'esito dell'istruttoria da parte del Comune.

Il diritto all'assegno cessa nei seguenti casi

- se viene meno la presenza di uno dei tre minori nella famiglia del richiedente;
- se viene meno la residenza nel Comune di Sassari del richiedente o di almeno uno dei tre figli minori;
- il compimento della maggiore età dei figli (in tal caso la domanda deve essere presentata entro il giorno precedente al compimento del diciottesimo anno).

La domanda deve essere presentata presso la Sede del Servizio Territoriale di appartenenza:

Le sedi territoriali del Servizio Sociale di seguito elencate (da individuarsi sulla base della residenza o stabile domicilio del richiedente) sono aperte al pubblico **lunedì – mercoledì – venerdì delle ore 9:00 alle h. 12:00 e il martedì anche dalle h. 15:30 alle h. 17:30:**

Servizio Sociale Territoriale 1 - Piazza Santa Caterina 25 – Telefono: 079/279733- email st1@comune.sassari.it (Centro Storico, Caniga, La Landrigga, Bancali);

Servizio Sociale Territoriale 2 - Via Caboto snc - Telefono: 079/2497410 - email st2@comune.sassari.it (Latte Dolce, Santa Maria di Pisa);

Servizio Sociale Territoriale 3 – Via Zara 2 – Telefono 079/279517- 079/279537 – email st3@comune.sassari.it (Luna e Sole, Cappuccini, Prunizedda) e (Monte Rosello);

Servizio Sociale Territoriale 4 - Via Rockefeller 37/C- Telefono e Fax: 079/2119114 – email st4@comune.sassari.it (San Giuseppe, Carbonazzi, Porcellana, Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, L'Argentiera).

[*] Precisazioni per l'ISEE prestazione per Minorenni

Nuclei familiari con figli minorenni e genitori coniugati ma NON convivente:

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia. In sostanza, la situazione di questi coniugi è identica a quella dei coniugi conviventi; però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare nel Quadro B quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone facciano parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE.

La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata pertanto all'accordo tra i coniugi, che individueranno, tra le due, quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

In caso di mancato accordo, occorre indicare l'ultima residenza familiare comune. In assenza di una residenza comune si deve prendere a riferimento la residenza del coniuge di maggior durata.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione di fatto ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, i coniugi con diversa residenza vanno sempre indicati nella medesima dichiarazione.

Nuclei familiari con figli minorenni e genitore NON coniugato e NON convivente:

Nell'Isee per prestazioni per minorenni deve essere sempre presente la componente aggiuntiva del genitore NON coniugato e NON convivente salvo:

- a) risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Le situazioni "di fatto" non sono rilevanti ai fini ISEE. Se l'altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate (lettere a-e)), ai fini ISEE il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore.

Nuclei familiari con genitore NON residente nel territorio italiano:

Qualora uno dei due genitori non sia presente nel nucleo ed è di nazionalità straniera, il dichiarante deve indicare l'altro genitore in DSU?

L'altro genitore, di nazionalità estera e residente all'estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013